

DECRETO AGOSTO

Cig, domande per la seconda tranche inviabili anche senza l'ok alla prima

Richieste da presentare entro il 31 ottobre in attesa dell'autorizzazione Inps

Con il messaggio 3525 si è cercato di neutralizzare i tempi per il nullaosta

Antonino Cannioto

Giuseppe Maccarone

I datori di lavoro che vogliono richiedere la seconda tranche di nove settimane di trattamenti prevista dal decreto Agosto (Dl 104/20) per periodi non precedenti al 14 settembre 2020, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, possono inoltrare le richieste all'Inps senza dover attendere l'autorizzazione alle prime nove settimane.

La condizione stabilita dall'articolo 1, comma 2, del decreto Agosto riguarda infatti il rilascio dell'autorizzazione (fase istruttoria), momento in cui chi riconosce la legittimità dei trattamenti deve appurare che gli stessi giungano a valle di un precedente periodo di nove settimane, già autorizzato e che l'istanza si riferisca a un periodo successivo, ma non introduce un ulteriore vincolo alla trasmissione delle domande oltre quello inerente ai periodi interessati. Con il messaggio 3525/2020, l'Inps ha, in tal senso, aperto alla trasmissione delle domande.

Tra novità introdotte dal decreto Agosto va rilevato anche il tema relativo alla decadenza dell'invio delle domande di trattamenti integrativi e dei dati di pagamento (SR 41 semplificato). In base all'articolo 1, comma 9, del decreto, le domande di trattamenti e l'invio del modello SR41 semplificato che, per qualsiasi ragione avevano scadenza (anche amministrativa) fissata entro il 31 luglio 2020, differito al 31 agosto 2020 dal comma 9, sono ormai da considerarsi decaduti.

Il differimento al 30 settembre 2020, previsto dal comma 10, del medesimo articolo 1, riguarda, infatti, gli adempimenti (gli stessi di cui sopra) che, in via ordinaria, avevano una scadenza compresa tra il 1° e il 31 agosto 2020 (a titolo di esempio, domande relative al periodo 1-31 luglio 2020). Conseguentemente questi adempimenti rientreranno nell'annunciata, ulteriore proroga al 31 ottobre che riguarderà anche le domande inerenti al periodo di agosto 2020, le quali ordinariamente sarebbero scadute il 30 settembre 2020.

Nella tabella a fianco sono riepilogati i termini oggi vigenti. Va da sé che gli stessi potrebbero mutare in relazione alla previsione finale contenuta nella legge di conversione del Dl 104/20 che potrebbe spostare al 31 ottobre tutte le scadenze, compresa quella al 31 agosto, al momento ormai superata.